



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – TERMINI IMERESE

Via Lungomolo, n. 1 – Telefono 091/8141007 – Telefax 091/8141857 - Numero Blu 1530

e-mail: ucterminiimerese@mit.gov.it – pec: cp-termini-imerese@pec.mit.gov.it

www.guardiacostiera.gov.it/termini-imerese

ORDINANZA

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Termini Imerese;

VISTA: la comunicazione pervenuta a mezzo posta elettronica certificata, assunta al prot. n. 13556 del 28/11/2021, attraverso la quale il pratico locale del porto di Termini Imerese ha rappresentato il perdurare di talune problematiche di visibilità, durante l'arco giornaliero extra diurno, riguardanti la banchina denominata "*Trapezoidale Nord*" – lato nord e zona di testata, con conseguenti potenziali rischi durante le operazioni di accosto ed ormeggio in banchina delle navi commerciali operanti presso tale zona portuale;

VISTO il verbale di riunione tenutasi in data 18/11/2021 presso la sede dell'Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia Occidentale, tra le cui tematiche esposte ed esaminate collegialmente, sono state evidenziate alcune oggettive carenze strutturali e/o malfunzionamenti relativi all'illuminazione portuale, con particolare riguardo alla banchina portuale denominata "*Trapezoidale Nord*";

VISTA la nota pec assunta al protocollo della corrispondenza (in ingresso) n. 0000851 del 24/01/2021, con la quale l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, nel riscontrare i contenuti della nota prot. n. 00002 in data 02/01/2022 di questo Ufficio Circondariale Marittimo, ha fornito la propria intesa ai fini dell'emanazione, sotto i profili relativi alla sicurezza della navigazione e portuale, di specifico dispositivo di Ordinanza per la parziale interdizione della testata della banchina denominata "*Trapezoidale Nord*" del porto di Termini Imerese;

VISTO il "Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare – 1972 emendato dall'I.M.O. con risoluzione A.464 (XII) adottata il 19 novembre 1981 (COLREG 72/81)" nella sua versione aggiornata;

VISTE: le vigenti Ordinanze e Regolamenti afferenti il porto di Termini Imerese;

VISTO: l'art. 24 comma 2 bis della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 il quale attribuisce alle Autorità di Sistema Portuale i poteri di vigilanza e controllo in ordine all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed i connessi poteri di polizia amministrativa;

CONSIDERATA: la necessità di salvaguardare l'incolumità e la sicurezza della navigazione, nonché prevenire il verificarsi di eventuali danni a persone o cose;

VISTI: gli artt. 16, 17, 30, 31, 62 ed 81 del Codice della Navigazione, nonché gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

RENDE NOTO

che la testata della banchina denominata "*Trapezoidale Nord*" del porto di Termini Imerese presenta un'illuminazione non sufficiente a garantire in sicurezza l'ormeggio di unità navali durante le ore serali e notturne nonché lo svolgimento di operazioni commerciali con conseguenti potenziali rischi sotto i profili della sicurezza della navigazione e portuale.

ORDINA

ARTICOLO 1 (Prescrizioni)

Nel tratto di banchina – lato nord e testata - del molo "*Trapezoidale Nord*" di cui al RENDE NOTO, nell'arco orario giornaliero ricompreso tra il tramonto ed il sorgere del sole, è permanentemente vietato lo svolgimento delle operazioni di ormeggio di qualsiasi unità navale in ingresso presso tale banchina.

ARTICOLO 2

(Condotta delle unità in prossimità della testata del molo trapezoidale)

Chiunque navighi in prossimità della struttura portuale indicata al precedente articolo dovrà procedere con la massima cautela e navigare, compatibilmente con le esigenze di evoluzione e manovra, a velocità sensibilmente ridotta, prestando la massima attenzione.

ARTICOLO 3

(Prescrizioni per lo svolgimento di operazioni portuali in orari extra diurni)

In caso di svolgimento di operazioni e servizi portuali di cui all'articolo 16 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 in orari extra diurni l'impresa portuale operante dovrà garantire, sentito preventivamente il parere dell' Autorità di Sistema Portuale, un impianto d'illuminazione alternativo che garantisca adeguati standard di sicurezza secondo la normativa vigente.

ARTICOLO 4 (sanzioni)

I contravventori alle norme di cui alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non integri differente illecito amministrativo o costituisca diverso o più grave reato, saranno puniti a norma degli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero, se alla condotta di unità da diporto, dell'art. 53 del D.lgs. 18/07/2005 n.171, così come modificato dal D.Lgs n. 229/2017.

ARTICOLO 5 (Obblighi)

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata, inoltre, mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio e la pubblicazione sul sito web istituzionale (<http://www.guardiacostiera.gov.it/termini-imerese>).

Termini Imerese, il 01/02/2022

**IL COMANDANTE
T.V. (CP) Luca TURRISI**

*Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82